SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 3

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0000544 del 05/09/2025

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE:
UFFICIO LEGALE

OGGETTO:
PRESA D'ATTO NUOVO REGOLAMENTO PER INCARICHI AVVOCATI ESTERNI.

L'estensore: Tiziana Carbonari
Il Responsabile del Procedimento: Carmen Di Carlo

Parere del Direttore Amministrativo: ***Dott. Angelo Scozzafava***

Parere DA: Favorevole

Parere del Direttore Sanitario: ***Dr. Antonio Bray***

Parere DS: Favorevole

Il presente provvedimento **non necessita** di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Proponente

Carmen Di Carlo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 0001870

Hash (SHA256): 801f79f899c924b5860c3748fc4513a9283efe495e25d128e73eb5ce3cca43ad

Firme digitali apposte sulla proposta:
Carmen Di Carlo,Carmen Di Carlo

Il Responsabile del Procedimento: Carmen Di Carlo
Il Dirigente: Carmen Di Carlo
Il Direttore del Dipartimento:

Il Direttore Generale (*)

Dott.ssa Laura Figorilli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL COORDINATORE UFFICIO LEGALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18 avente ad oggetto: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 432 del 21.03.2025, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 189 del 3.04.2025 e pubblicato sul BURL n. 28 dell'8.04.2025;

VISTA la deliberazione n. 44 del 22.04.2025 avente ad oggetto: "Recepimento della Delibera n° 189 del 03/04/2025 della Regione Lazio di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00040 del 31.03.2025 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

VISTA la Deliberazione n. 1 del 01.04.2025 avente ad oggetto: "Insediamento della Dr.ssa Laura Figorilli in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3";

VISTE le Determinazioni n. 2 dell'11.03.2024 e n. 6 del 6.05.2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente il Dr. Angelo Scozzafava quale Direttore Amministrativo e il Dr. Antonio Bray quale Direttore Sanitario;

VISTA la delibera n. 1036 del 03.11.2022 di conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Legale;

CONSIDERATO che poiché il numero delle risorse professionali interne all'Ufficio Legale non è proporzionato all'ingente carico di contenzioso che quotidianamente viene azionato nei confronti dell'Azienda, il predetto ufficio è stato costretto, per vicende particolarmente complesse e delicate, a ricorrere alla collaborazione di professionisti esterni in possesso di idonea specializzazione e comprovata esperienza disponibili ad applicare i minimi tariffari forensi ai compensi professionali;

RITENUTO che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006 prevede al comma 6 bis che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

VALUTATA la necessità di procedere ad una revisione del Regolamento per incarichi Avvocati esterni, in considerazione degli intervenuti aggiornamenti in materia di tariffe forensi rispetto alla deliberazione n.13 del 29.05.2012, istitutiva del precedente Regolamento in materia di patrocinio esterno;

CONSIDERATO che è stato predisposto il documento denominato "Nuovo Regolamento per incarichi avvocati esterni" parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO di voler procedere ad attribuire incarichi di consulenza secondo le linee guida del citato regolamento aziendale, nel rispetto delle forme di pubblicità previste dall'art.34, comma 2 del D.L. 223/2006 che integra il comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilendo che "le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico";

PRESO ATTO dell'art. 3 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) che al comma 54 e s.m.i. prevede che: " le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto";

altresì'che l'art.15 D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) prevede che gli incarichi di consulenza e collaborazione siano pubblicati nella relativa sotto sezione del sito istituzionale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

P R O P O N E

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di prendere atto e approvare la disciplina contenuta nell'allegato "Nuovo Regolamento per incarichi avvocati esterni", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre l'entrata in vigore del regolamento in oggetto alla data di approvazione del presente atto di recepimento;

IL COORDINATORE UFFICIO LEGALE
(Avv. Carmen Di Carlo)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO	il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18;
VISTO	l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 432 del 21.03.2025, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 189 del 3.04.2025 e pubblicato sul BURL n. 28 dell'8.04.2025;
VISTA	la deliberazione n. 44 del 22.04.2025 avente ad oggetto: "Recepimento della Delibera n° 189 del 03/04/2025 della Regione Lazio di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3";
VISTO	l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94;
IN VIRTU'	dei poteri di cui alla Deliberazione della Asl Roma 3 n. 1 del 01.04.2025 inerente l'insediamento del Direttore Generale Dr.ssa Laura Figorilli;
PRESO ATTO	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
VISTI	il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: "Presa d'atto Nuovo Regolamento per incarichi Avvocati esterni." composta di n.4 pagine e di n 1 allegati, nei termini indicati.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Laura Figorilli)

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 3

REGIONE LAZIO

NUOVO REGOLAMENTO PER INCARICHI AVVOCATI ESTERNI

ART.1. Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi.

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni. L'Azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne alla struttura in staff alla Direzione Generale "Ufficio Legale" e può affidare incarichi esterni limitatamente alle prestazioni che, per carico di lavoro, non è possibile far fronte con le risorse interne o che, per la delicatezza e complessità o specialità della materia trattata, sia necessario affidare a professionisti esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione comunque nel rispetto del risparmio per l'Amministrazione.

ART.2. Elenco avvocati esterni.

Per l'affidamento degli incarichi professionali l'elenco già istituito con deliberazione n. 97 del 27.02.2012 viene successivamente integrato dalla direzione generale aziendale, con ulteriori professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature e iscritti nell'Albo Professionale Ordinario degli Avvocati con riferimento al principio di massima estensione delle possibilità di scelta e comparazione.
L'integrazione dell'elenco avrà luogo periodicamente all'esito dell'espletamento della procedura di valutazione da parte della Direzione Generale dei *curricula,* pervenuti all'Azienda da studi legali operativi nel territorio nazionale, secondo l'ordine alfabetico dei professionisti ammessi.

L'iscrizione avverrà su domanda del professionista, singolo o associato, alla Direzione Generale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Autocertificazione secondo le modalità di cui al DPR 445/00 e ss.mod. di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistano nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) Curriculum formativo e professionale in formato europeo;
3) Compilazione del modulo di richiesta di iscrizione allegato al presente regolamento firmato digitalmente.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: direzione.generale@pec.aslroma3.it e dovrà contenere, a pena di decadenza, l'espressa dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

ART.3. Requisiti di iscrizione

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dai liberi professionisti che dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti secondo lo schema allegato al presente regolamento:

I. Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni, salvo eccezionale minore anzianità di iscrizione laddove essa sia vicariata dalla straordinaria formazione curriculare - specificamente documentata - richiesta dal singolo incarico.

II. Comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:

a. diritto penale
b. diritto civile
c. diritto amministrativo
d. diritto del lavoro - pubblico impiego.

III. Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

IV. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e situazioni di incompatibilità con l'Azienda USL Roma 3, rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge n.190/2012 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale.

V. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

VI. Dichiarazione di conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24.03.2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico sulla base di un preventivo di massima e che l'eventuale conferimento dell'incarico è condizionato a tale adempimento.

VII. Dichiarazione di conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24.03.2012, di indicare, in caso di conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, da adeguare, se richiesto, ai valori di rischio del patrocinio conferito.

VIII. Dichiarazione di presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'elenco non configura, in nessun caso, diritto all'effettivo affidamento di incarichi professionali da parte dell'Amministrazione.

IX.

Il libero professionista dovrà altresì dichiararsi disponibile a:

- informare ed aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Azienda;
- fornire su richiesta dell'Azienda, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi.

X.

Il libero professionista si impegna altresì a rispettare:

- le previsioni del DPR n.62/2013, come modificato dal DPR n.81/2023 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, integrato dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda (Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali- Atti Generali);
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente e reperibile sul sito istituzionale dell'Azienda (Sezione Amministrazione Trasparente –

Disposizioni Generali) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del conferimento dell'incarico, assumendo rilevanza anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto.

ART.4. Affidamento degli incarichi

L'affidamento dell'incarico ad avvocato esterno, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, avviene con procura *ad litem* e successiva deliberazione del Direttore Generale.
Nel conferimento dell'incarico il Direttore Generale valuterà, comparativamente con gli altri professionisti dell'elenco, le esperienze professionali vantate dal singolo professionista nel curriculum in relazione all'oggetto della controversia e alla disponibilità dello stesso ad assumerla.
Prima del conferimento il professionista, individuato dalla direzione, dovrà trasmettere un preventivo di massima che dovrà essere redatto nelle forme previste dall'ordinamento e pattuito con la direzione aziendale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24.03.2012.
Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico, sia sotto forma di patrocinio giudiziario che di parere *pro veritate,* rivesta carattere d'urgenza il Direttore Generale, qualora ritenesse che il conferimento dello stesso debba avvenire *intuitu personae* nei confronti di un professionista di comprovata esperienza non compreso nell'elenco vigente, potrà conferire tale incarico con riserva di eventuale inserimento dello stesso in successivo elenco e fatti salvi i requisiti di iscrizione di cui ai commi III e IV del precedente art. 3 nonché le procedure di cui all'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con modifiche nella Legge n.27 del 24.03.2012.
Il professionista individuato, al momento del conferimento dell'incarico dovrà esprimere, contestualmente all'accettazione dell'incarico, una valutazione/previsione sull'eventuale rischio di soccombenza, secondo parametri di possibilità/probabilità o remota stima di soccombenza in giudizio, valutazione che dovrà essere aggiornata su richiesta dell'Amministrazione.

ART.5. Modalità di compilazione e valutazione dei preventivi.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in tema di equo compenso, il preventivo dev'essere formulato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento e applicando i minimi tariffari, dai parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come modificato dal D.M. 08.03.2018 n.37 e dal D.M. 147 del 13.08.2022.

Si precisa, in particolare, che il compenso per le prestazioni professionali deve essere calcolato senza applicazione, di regola, degli aumenti di cui all'art.4, commi 4, 6,8, e 10-bis del decreto citato. Il compenso indicato nel preventivo si considera omnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere.

Il professionista incaricato è tenuto a garantire la disponibilità di partecipare ad incontri organizzati in modalità telematica ovvero in presenza su richiesta dell'Azienda.

Inoltre, il preventivo deve essere formulato in forma scritta e articolato con l'indicazione di ciascuna fase, così da permettere una liquidazione del compenso proporzionata all'attività professionale realmente svolta a favore dell'Azienda.

Nel preventivo di massima dovrà essere indicato per le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la percentuale, ex art.4, comma 6, del D.M. n.55/2014 (prevista al massimo al 25%) nella misura massima del 10%. L'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita a qualsivoglia spettanza.

La congruità e l'equità del compenso preventivato sono valutati ad insindacabile e preventivo giudizio dell'Amministrazione.

Per i contenziosi di particolare complessità, elevato valore economico, urgenza, pregio della prestazione professionale, numero delle parti in causa, incardinati dinanzi alle Magistrature Superiori, è possibile, secondo valutazione discrezionale dell'Amministrazione, l'applicazione dei valori medi delle tariffe forensi vigenti.

ART. 6. Liquidazione dei compensi.

Alla conclusione della prestazione, al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista è tenuto a presentare:

- copia del provvedimento finale del procedimento;
- tutti gli atti difensivi predisposti in nome e per conto dell'Azienda;
- la nota pro forma riportante il dettaglio di competenze e spese, corrispondente al preventivo di massima pattuito al momento del conferimento dell'incarico;
- su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

L'importo per le competenze professionali, verrà liquidato dall'Azienda solo al termine del grado di giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito, salva anticipazione fino al 50% alla redazione del primo atto processuale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.49 del 21.04.2023 (equo compenso) in caso di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Azienda, se l'importo disposto dal Giudice è inferiore rispetto a quello pattuito nel preventivo al momento del conferimento dell'incarico, al professionista verrà corrisposto l'importo più alto corrispondente al preventivo di massima.

Nel caso in cui la liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice sia superiore rispetto al preventivo approvato nel conferimento dell'incarico, all'avvocato sarà corrisposto l'importo di cui al preventivo, mentre per la parte eccedente, essa potrà essere corrisposta previo recupero a cura del professionista, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda, fatta eccezione per le spese vive da documentarsi.

In caso di "delta" da recuperare, l'azienda rimborserà solo le spese vive, non saranno rimborsati al difensore onorari per l'attività di recupero, salve le spese liquidate nell'ambito della eventuale procedura di recupero giudiziale, sempre previo recupero delle stesse dalla controparte.

Il professionista è tenuto, altresì, a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente, il professionista presenterà dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 (autocertificazione) attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento da parte dell'Ufficio Legale del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dal professionista rispetto agli impegni assunti al conferimento dell'incarico.

L'Ufficio Legale, previa verifica di conformità tra il preventivo formulato e la nota pro forma, provvede all'emissione dell'ordine (c.d. Nodo Smistamento degli Ordini).

Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto di conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di sopravvenute ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia formalmente accolta dall'Azienda, previa valutazione dell'Amministrazione e comunque non oltre i medi tariffari.

ART.7. Cancellazione dall'elenco e revoca incarico

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.
Il professionista ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Azienda.
Il Direttore Generale provvederà all'immediata cancellazione dall'elenco dei professionisti l'avvocato che:

- abbia perso i requisiti richiesti dall'amministrazione nel presente regolamento;
- sia responsabile di gravi inadempienze;
- sia sopravvenuto conflitto d'interesse e/o incompatibilità che non consente il mantenimento nell'Albo e che non l'abbia comunicato tempestivamente;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con l'istanza di iscrizione;
- abbia rinunciato senza giustificato motivo all'incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
- non abbia fornito nei modi e termini richiesti le informazioni necessarie per la costituzione del fondo rischi e oneri ai fini della predisposizione del Bilancio d'Esercizio;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze, anche in termini di violazione del Codice di Comportamento aziendale;
- non si sia attenuto puntualmente alla normativa con particolare riferimento all'art.9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24.03.2012.

L'Avvocato inserito nell'Albo ha l'obbligo di comunicare immediatamente o comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza, la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o del sopravvenire di conflitto d'interesse.

La cancellazione dall'elenco, per motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa, fermo l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio secondo le norme di legge professionale fino alla sostituzione con altro difensore.

L'Azienda, rilevata la presenza di una causa di cancellazione, provvede a darne immediata comunicazione al professionista concedendo allo stesso un termine di cinque giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso detto termine, l'Ufficio Legale, provvede alla cancellazione del nominativo dall'elenco aziendale.

La cancellazione può avvenire, inoltre, su semplice richiesta del legale a completamento degli incarichi in corso.

Art.9. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti è finalizzato alla predisposizione dell'elenco e all'eventuale affidamento dell'incarico di difesa.

Il trattamento verrà effettuato presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti, anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

La mancata indicazione dei dati comporta la non iscrizione nell'elenco, essendo gli stessi necessari per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.

Il professionista, s'impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dell'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa di riferimento.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente articolo, si rinvia all'informativa resa in calce alla domanda d'iscrizione all'elenco degli avvocati.

ART.10. Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.2 del presente regolamento l'Azienda attua la forma di pubblicità sul sito web "www.aslroma3.it" Sezione Albo Fornitori e Professionisti.

ART.11. Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed al codice etico forense.

ART.12. Entrata in vigore

Nel periodo transitorio tra l'approvazione del presente Regolamento e l'approvazione del nuovo albo avvocati, l'Azienda continua ad applicare il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione n.13 del 29.05.2012 e gli incarichi saranno attribuiti attingendo dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, sezione Albo Fornitori e Professionisti.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti trovano applicazione in riferimento alle domande di patrocinio legale e a tutti i contenziosi giudiziali e/o controversie di cui è parte l'Azienda rispettivamente presentate successivamente all'approvazione del presente Regolamento ed alla pubblicazione del nuovo elenco di legali fiduciari aziendali una volta espletata la relativa procedura, previamente notiziati delle nuove disposizioni al fine della dichiarazione d'interesse alla permanenza nell'elenco, fatto salvo il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di presa d'atto del Direttore Generale dell'Azienda USL Roma 3, e nel rispetto degli obblighi di trasparenza, lo stesso verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Azienda USL Roma 3 medesima.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Laura Figorilli

Allegati: 1. Domanda
2. Informativa privacy

ALLEGATO 1

Al Direttore Generale
AZIENDA USL Roma 3
Via Casal Bernocchi n.73
00125 ROMA

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Elenco di Avvocati.

Il sottoscritto Avv …….……..
chiede di essere ammesso all'iscrizione nell'elenco degli avvocati idonei per il conferimento da parte dell'Azienda USL Roma 3 di incarichi di rappresentanza in giudizio per la/e seguente/i categoria/e:

- ◊ Diritto penale
- ◊ Diritto civile
- ◊ Diritto Amministrativo
- ◊ Diritto del lavoro - pubblico impiego.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi,

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ART.I 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

- di essere nato a prov. il
- di risiedere a prov. c.a.p.
- in via/piazza/corso tel. con studio legale in indirizzo via/piazza/corso
- di avere il seguente Codice Fiscale/Partita Iva

SOLO PER I CITTADINI ITALIANI

- di essere cittadino/a italiano/a
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne il motivo:

SOLO PERI I CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

- di essere cittadino
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso per i cittadini italiani
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana

PER TUTTI:

- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di dal
- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in
  - ◊ Diritto penale
  - ◊ Diritto civile
  - ◊ Diritto Amministrativo
  - ◊ Diritto del lavoro - pubblico impiego

- che non sussistono a proprio carico, cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali;

- di non essere in conflitto di interesse, né in situazioni di incompatibilità con l'Azienda USL Roma 3, ai sensi del D.lgs. 39/2013 non avendo rapporti di patrocinio in essere contro la stessa, alla stregua delle norme stabilite dalla legge n.190/2012 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modifiche nella legge n.27 del 24.03.212, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico sulla base di un preventivo di massima e che l'eventuale conferimento dell'incarico è condizionato a tale adempimento.

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modifiche nella legge n.27 del 24.03.212, di indicare, in caso di conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

- di aver preso atto e di accettare, con la sottoscrizione della presente, che l'iscrizione nell'elenco non configura, in nessun caso, diritto all'effettivo affidamento di incarichi professionali da parte dell'Amministrazione.

Il sottoscritto si impegna altresì:

- a informare ed aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Azienda;
- a fornire su richiesta dell'Azienda, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;

nonché a rispettare:

-le previsioni del DPR n.62/2013, come modificato dal DPR n.81/2023 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, integrato dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda (Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali- Atti Generali);

-il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente e reperibile sul sito istituzionale dell'Azienda, (Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del conferimento dell'incarico, assumendo rilevanza anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto.

Allega alla presente domanda:

a) copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;

b) il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, con indicato il/i ramo/i di specializzazione, l'Ordine professionale di appartenenza e gli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni negli ultimi 3 anni.

Dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento.

Dichiara, inoltre, di eleggere recapito, per ogni comunicazione, al seguente indirizzo

Posta elettronica certificata:

Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive di indirizzo, riconoscendo che: l'Azienda USL ROMA 3 non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data FIRMA

_____ _____

ALLEGATO 2

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016

L'Azienda USL Roma 3, in riferimento alla candidatura per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati, La invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento: ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 679/2016, il Titolare del trattamento è l'Azienda USL Roma 3, con sede legale in Via Casal Bernocchi n.73 – 00125 Roma tel 06 56487748 – 06 56487650 pec direzione.generale@pec.aslroma3.it

Responsabile della Protezione dei dati: (RPD/DPO – Data Protection Officer): ai sensi degli artt.37 – 39 del Reg. UE 679/2016, l'Azienda ha provveduto a nominare il RPD, NB Consulting contattabile all'indirizzo e-mail direzione@nbconsulting.it, pec direzione@pec.nbconsulting.it

Tipologia di dati
Per dato personale s'intende "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*"
I dati personali che verranno trattati sono stati ottenuti direttamente dall'interessato e contenuti nella domanda d'iscrizione all'Albo. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
A titolo esemplificativo non esaustivo, verranno trattati i seguenti dati comuni: dati identificativi/di contatto, quali nome, cognome, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, dati di natura fiscale/di fatturazione.

Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati ai fini della valutazione della richiesta di iscrizione all'Albo con particolare riferimento al settore di specializzazione e per l'eventuale iscrizione all'Albo medesimo.
I Suoi dati saranno trattati per gli adempimenti annessi e consequenziali all'eventuale conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda USL Roma 3.

Liceità del trattamento: art. 6, comma 1, lett. B) e C).

Periodo di conservazione dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla costituzione del nuovo elenco Avvocati o comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dalla ricezione della domanda di inserimento.
In caso di inserimento del Suo nominativo nell'elenco degli Avvocati, i dati saranno conservati per tutto il tempo di permanenza del Suo nominativo nel predetto Albo.

Natura del conferimento: obbligatoria.

Destinatario o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti saranno comunicati unicamente a persone fisiche autorizzate che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento (art.29 del Reg. UE 679/2016), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a tutte le strutture aziendali il cui supporto può essere utile alla difesa nel contenzioso affidato e alle strutture demandate al pagamento dei Suoi compensi professionali.

Trasferimento dati verso un paese terzo
I Suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 679/2016 artt. 15 e ss., rivolgendosi al Titolare o scrivendo all'RPD/DPO all'indirizzo e-mail direzione@nbconsulting.it, pec direzione@pec.nbconsulting.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione /oblio, la limitazione, l'opposizione al trattamento degli stessi. Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei suoi dati. Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza alcun pregiudizio circa la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che La riguardano, violi quanto previsto dal Reg.UE 679/2016, ai sensi dell'art.15 lettera f) del succitato Reg. UE 679/2016, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).

Modifiche informativa
Il titolare del trattamento si riserva di diritto, a sua sola discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, al fine di conformare la medesima Informativa al GDPR e di rispettare gli obblighi di trasparenza. Per facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, verranno indicate di seguito, se esistenti: le modifiche della finalità di trattamento, le modifiche dell'identità del titolare del trattamento, le modifiche del modo in cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui godono in relazione al trattamento, la data di aggiornamento o la versione dell'Informativa sulla privacy.